

La confisca di beni culturali in caso di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione

di **Davide Colombo**

1. Si segnala una recente pronuncia della Terza Sezione penale della Corte di cassazione, in cui i giudici di legittimità hanno affrontato il tema della confiscabilità di cose di interesse culturale a seguito della declaratoria di estinzione, per decorso del termine prescrizione, del reato di uscita o esportazione illecite di beni culturali *ex art. 174 cod. beni cult.* (oggi essenzialmente confluito nell'art. 518-*undecies* c.p.).

La pronuncia, benché relativa a fatti commessi in epoca antecedente all'entrata in vigore della riforma dei reati contro il patrimonio culturale (Legge 9 marzo 2022, n. 22), è di particolare interesse, in quanto puntualizza alcuni orientamenti giurisprudenziali consolidatisi in riferimento alla previgente disciplina e che – pare lecito ritenere, come d'altra parte sembrerebbe evocare la stessa sentenza qui segnalata – presumibilmente continueranno a essere seguiti anche in relazione alle norme inserite nel nuovo Titolo VIII-*bis* del codice penale.

2. La vicenda fattuale riguarda il celebre dipinto *Gentiluomo col cappello*, ritratto – la cui paternità è comunemente attribuita a Tiziano – dal valore stimato di circa sette milioni di euro, portato illecitamente in Svizzera nel 2003.

Nei confronti dei due imprenditori elvetici che detenevano il dipinto sono state avviate indagini in relazione all'ipotizzato reato di uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 174 cod. beni cult.), a cui è però rapidamente seguita la richiesta di archiviazione in ragione del decorso del termine prescrizione del delitto in parola.

Il giudice per le indagini preliminari di Torino, in sede di archiviazione, ha disposto la confisca del dipinto ai sensi dell'art. 174, co. 3, cod. beni cult., il quale configura una ipotesi di confisca obbligatoria. L'istanza di revoca della confisca è stata rigettata dal giudice dell'esecuzione; ugualmente rigettata è stata poi l'opposizione *ex art. 667, co. 4, c.p.p.* presentata avverso tale provvedimento.

Avverso tale ultima ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione. In particolare, i ricorrenti hanno lamentato che: *i)* in sede di emissione del provvedimento di archiviazione per prescrizione del reato era stata disposta la confisca del dipinto *Gentiluomo col cappello* in difetto dell'accertamento della penale responsabilità, senza considerare l'applicabilità dell'art. 578-*bis* c.p.p.; *ii)* il dipinto all'epoca dei fatti non era considerato un bene culturale

italiano né era in alcun modo indicato come tale con formale iscrizione nella lista dei beni culturali italiani; *iii*) era evidente l'estraneità dei ricorrenti rispetto al reato in contestazione, in quanto il dipinto era stato acquistato in buona fede.

3. Il Supremo Collegio, nel dichiarare infondati i motivi di ricorso, ha sinteticamente tratteggiato gli aspetti salienti della confisca prevista dal summenzionato art. 174, co. 3, cod. beni cult., soffermandosi in particolare sugli approdi giurisprudenziali consolidatisi sul tema.

4. In primo luogo, i giudici di legittimità hanno chiarito che la confisca prevista dall'art. 174, co. 3, cod. beni cult. persegue una finalità prioritariamente recuperatoria, dacché è essenzialmente volta a ripristinare, da una prospettiva materiale, la situazione di dominio che lo Stato vanta *ex lege* sui beni culturali, evidentemente violata attraverso l'illecita esportazione dei beni al di fuori dei confini nazionali.¹

La validità di tale assunto troverebbe normativo in alcune disposizioni del codice civile (segnatamente, gli artt. 826, 828 e 932 c.c.), da cui si ricaverebbe una presunzione di proprietà pubblica delle cose di interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico (tutelate all'art. 9 Cost.), da chiunque e in qualunque modo ritrovate.²

D'altra parte, una simile presunzione di appartenenza dei beni allo Stato non condurrebbe ad alcuna ingiustificata posizione di privilegio probatorio, in quanto tale presunzione di fonderebbe non solo sull'*id quod plerumque accidit*, ma anche su «una "normalità normativa" sicché, opponendosi una circostanza eccezionale, idonea a vincere la presunzione, deve darsene la prova».³

Ne consegue, dunque, che la confisca obbligatoria prevista dall'art. 174, co. 3, cod. beni cult. non ha una funzione sanzionatoria, bensì una misura recuperatoria di carattere amministrativo, la cui applicazione è rimessa al giudice penale a prescindere dall'accertamento di una responsabilità penale. In altri termini, la misura ablatoria sarebbe applicabile anche nei casi in cui il giudizio penale si sia definito con sentenza di proscioglimento per cause che

¹ A tal proposito, autorevole dottrina aveva già rilevato che l'ipotesi di confisca obbligatoria di cui si discute, non presentando i caratteri della misura di sicurezza e men che meno di quella di prevenzione, e non potendosi qualificare come pena accessoria, andrebbe inquadrata come misura sanzionatoria *sui generis*, «basata sul presupposto che la permanenza del bene presso l'imputato reca pericolo per l'esplicazione della funzione culturale dello stesso bene»: v. G.P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 161.

² In tal senso, v. Cass. civ., sez. I, 1° febbraio 2006, n. 2995.

³ Cass. pen., 22 ottobre 2015, n. 42458.

non riguardino la materialità del fatto e non siano tali da interrompere il rapporto fra la *res quae necesse auferre* ed il delitto commesso.⁴

Sul punto, la Corte aveva già avuto modo di osservare che, a conferma di quanto sostenuto, deporrebbe inequivocabilmente la stessa disposizione *de qua*: l'art. 174 cod. beni cult., infatti, stabilisce che la confisca ha luogo ai sensi della disciplina prevista dalla legge doganale, in base alla quale la misura di sicurezza viene disposta anche nell'ipotesi di sentenza di proscioglimento o di non punibilità, quindi a prescindere da una sentenza di condanna.⁵

Peraltro, a seguito della riforma operata dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22, l'indirizzo ermeneutico testé richiamato sembrerebbe aver trovato espresso riconoscimento normativo: l'art. 518-*duodevicies* c.p., innovando rispetto all'originaria formulazione dell'art. 174, co. 3, cod. beni cult., prevede infatti che il giudice proceda (a norma dell'art. 666 c.p.p.) anche "in caso di estinzione del reato".

La peculiare natura della confisca obbligatoria di cui all'art. 174, co. 3, cod. beni cult, pertanto, ne consente l'applicazione a prescindere dall'accertamento della responsabilità penale, senza che ciò comporti una violazione dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella nota sentenza *Varvara c. Italia*,⁶ in quanto, venendo in rilievo beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, il provvedimento ablativo non incide sul diritto di proprietà privata.⁷

Inoltre, ritiene la Corte, poiché la confisca in parola costituisce misura recuperatoria di carattere amministrativo, non può trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 578-*bis* c.p.p. (il quale, comunque, non avrebbe potuto operare nel caso di specie, poiché si riferirebbe alla sola fase dibattimentale e non anche alla fase dell'esecuzione). Quest'ultima considerazione pare porsi in contrasto con quanto ritenuto da parte della

⁴ Così Cass. pen., sez. III, 30 novembre 2018, n. 22, con nota di G. BAFFA, *L'illecita esportazione del "Ritratto di Isabella d'Este". Considerazioni sull'interesse giuridico tutelato dall'art. 174 d.lg. n. 42 del 2004*, in *Cass. pen.*, 9/2019, p. 3317.

⁵ V. Cass. pen., sez. III, 21 marzo 2018, n. 19692; Cass. Pen., sez. III, 22 ottobre 2015, n. 42458, con nota di A. VIGLIONE, *Prescrizione del reato e confisca dei beni culturali, sanzione penale o misura amministrativa?*, in *Cass. pen.*, 11/2016, pp. 4180-4189; Cass. pen., sez. III, 4 novembre 2009, n. 49438.

⁶ C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 29 ottobre 2013, *Varvara c. Italia*, ric. n. 17475/09, in cui è stato ritenuto che l'applicazione della confisca urbanistica nelle ipotesi di proscioglimento per estinzione del reato costituisce una violazione del principio di legalità sancito dall'art. 7 Cedu. Per una prima nota alla sentenza, v. F. MAZZACUVA, *La confisca disposta in assenza di condanna viola l'art. 7 Cedu*, in *Dir. pen. cont.*, 5 novembre 2013.

⁷ Concordano, in dottrina, P. CIPOLLA, *Sulla obbligatorietà della confisca di beni culturali appartenenti allo Stato illecitamente esportati*, in *Giur. mer.*, 9/2011, pp. 2207 ss. e P.G. FERRI, *Uscita o esportazione illecite*, in A. MANNA (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 168.

dottrina, secondo cui la confisca *ex art. 174, co. 3, cod. beni cult.* debba ritenersi rientrare tra quelle previste “da altre ipotesi di legge” ai sensi del citato art. 578-*bis* c.p.p., per le quali è possibile procedere all’ablazione del bene, nel caso il reato sia dichiarato prescritto, solo a seguito di avvenuto accertamento incidentale della responsabilità dell’imputato, operato in sede di appello o di legittimità, il quale costituisca conferma di una condanna emessa nel grado di giudizio precedente.⁸

L’unico limite all’operatività della confisca *ex art. 174, co. 3, cod. beni cult.*, dunque, è ravvisabile – al pari di quanto previsto dall’art. 240, co. 3, c.p. e dalla maggior parte delle ipotesi di confisca disseminate nella legislazione speciale – nel caso in cui i beni appartengano a persona estranea al reato.⁹

5. Il fulcro della questione sottoposta all’attenzione della Corte, quindi, è riconducibile a cosa debba intendersi per “terzo estraneo al reato”, anche alla luce della peculiare disciplina prevista in tema di tutela del patrimonio culturale.

5.1. Per delineare al meglio la questione, pare opportuno prendere le mosse dagli orientamenti interpretativi sviluppatasi in relazione alla ipotesi generale di cui all’art. 240, co. 3, c.p.

Secondo un primo, risalente, orientamento dottrinale, persona estranea al reato deve ritenersi quella che non è autore o concorrente del reato per il quale si procede, né di altro reato teleologicamente connesso *ex art. 61, co. 2, c.p.* o comunque legato ad esso da un vincolo di accessoriarietà o pertinenzialità.¹⁰

La giurisprudenza, tuttavia, è sempre stata incline ad accogliere una interpretazione più estensiva, in base alla quale nel concetto di persona estranea al reato rientrerebbe chi non abbia alcun collegamento, diretto o indiretto, con la consumazione del fatto di reato, ossia «non abbia posto in

⁸ Per un approfondimento sul tema, cfr. A. MASSARO, *Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017*, in *Dir. pen. cont.*, 5/2018, pp. 127-128.

⁹ Tale clausola, enunciata espressamente nel testo dell’art. 174, co. 3, cod. beni cult., è stata introdotta dal legislatore a seguito della declaratoria di incostituzionalità per violazione dell’art. 27, co. 1, Cost. (Corte cost., sent. 9 gennaio 1997, n. 1) della normativa previgente, nella parte in cui impediva ai terzi estranei al reato di dimostrare che l’acquisizione della *res* fosse avvenuta nell’ignoranza incolpevole dell’origine illecita del bene. Sul tema, cfr. L. LUPARIA, *La tutela penale dei beni culturali nella dimensione processuale: avvertenze e proposte nello scenario di riforma*, in AA. Vv., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un’analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 257.

¹⁰ V., per tutti, R. SPIZUOCO, *Rilevi sulla confisca obbligatoria*, in *Giust. pen.*, 1971, II, p. 767.

essere alcun contributo di partecipazione o di concorso, ancorché non punibile»,¹¹ e dal reato stesso «non abbia ricavato alcun vantaggio o utilità».¹² Recentemente, il richiamato orientamento giurisprudenziale pare aver incontrato il favore di parte della dottrina, secondo cui, infatti, il concetto di estraneità al reato non si esaurisce nella mancanza di un contributo attivo alla realizzazione dell'illecito, ma richiede anche l'assenza di utilità o vantaggi tratti dal reato.¹³

Per quanto attiene, poi, all'onere della prova, sotto il profilo della dimostrazione dell'estraneità al reato, la giurisprudenza largamente maggioritaria precisa che esso grava sul terzo che richiede la restituzione del bene, in ragione della natura di elemento impeditivo che l'appartenenza a terzo estraneo assume rispetto alla disposizione della confisca.¹⁴ In particolare, sul soggetto terzo graverebbe l'onere di dimostrare il suo affidamento incolpevole, ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza che renda scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza.¹⁵

5.2. Calando gli approdi ermeneutici dianzi sintetizzati nell'alveo della tutela penale del patrimonio culturale, la Corte ha ribadito che la valutazione di non estraneità al reato dev'essere intesa in senso restrittivo, nel senso che non può essere considerato estraneo al reato, oltre – naturalmente – al concorrente, il connivente e chiunque abbia tratto un qualsiasi vantaggio

¹¹ *Ex multis* Cass. pen., sez. V, 22 maggio 2009, n. 21467.

¹² Così Cass. pen., SS.UU., 24 maggio 2004, n. 29951. Tra i vari commenti alla citata sentenza, v. F.M. IACOVIELLO, *Fallimento e sequestri penali*, in *Fall.*, 2005, n. 11, pp. 1265 ss., nonché V. PACILEO, *Sui rapporti tra procedimento penale e procedura fallimentare*, in *Cass. Pen.*, 2005, fasc. 7-8, pp. 2437 ss.

¹³ *Ex multis* M. ROMANO, *Confisca, responsabilità degli enti, reati tributari*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 1689; T. TRINCHERA, *Confiscare senza punire? Uno studio sullo statuto di garanzia della confisca della ricchezza illecita*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 405. L'Autore da ultimo citato individua due condizioni affinché la confisca possa attingere beni riconducibili a soggetti diversi dall'autore o dal concorrente del reato: i) il terzo ha effettivamente ricavato un vantaggio economico dalla commissione del reato; ii) l'incremento del patrimonio del terzo è avvenuto sulla base di un titolo di acquisto della proprietà che non è idoneo a sanarne l'originaria illiceità.

¹⁴ Per tutte, v. Cass. pen., SS.UU., 25 settembre 2014, n. 11170, con nota di M. BONTEMPELLI, *Sequestro preventivo a carico della società fallita, tutela dei creditori di buona fede e prerogative del curatore*, in *Arch. pen.*, 3/2015, nonché con nota di M. RIVERDITI, *Le Sezioni Unite individuano il punto di equilibrio tra confisca ex d. lgs. 231 e vincolo imposto dal fallimento sui beni del fallito*, in *Dir. Pen. Cont.*, 3 aprile 2015. Sul tema, in dottrina, cfr. T.E. EPIDENDIO, *La confisca nel diritto penale e nel sistema della responsabilità degli enti*, Cedam, Padova, 2011, p. 165.

¹⁵ Per tutte Cass. pen., sez. II, 16 gennaio 2015, n. 2894. In dottrina si veda l'acuta analisi, sia pure con riferimento alla confisca di prevenzione, di M. PETRINI, *La prevenzione patrimoniale: la tutela dei diritti dei terzi*, in A. BARGI – A. CISTERSA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, Utet, Torino, 2011, pp. 521 ss.

rimanendo comunque in rapporto con la *res*, di talché il campo di applicazione dell'eccezione si riduce al solo terzo acquirente di buona fede.¹⁶ A tal proposito, in un precedente arresto la Corte aveva precisato che «ai fini della norma in questione, il concetto di estraneità al reato dev'essere inteso – attesi i rilevanti interessi sottesi all'applicazione della misura della confisca, volta [...] alla tutela di valori primari dello Stato – in termini di pregnante rigore; dovendosi escludere che tale estraneità possa esulare dalla fattispecie solo in ipotesi di connivenza o, addirittura, di complicità, deve, viceversa ritenersi che [non] debba intendersi estraneo alla commissione dell'illecita esportazione del bene culturale all'estero chi, attraverso il suo comportamento, anche solo colposo o colpevolmente negligente, abbia dato causa al fatto costituente illecito penale o, comunque, abbia tratto consapevole giovamento dalla sua commissione, dovendosi, peraltro, individuare il contenuto del giovamento, in qualsivoglia condizione di favore che sia derivata al soggetto dalla sua non estraneità al fatto astrattamente costituente reato; di tal che detto giovamento è certamente rinvenibile nella posizione di chi, in condizione di non estraneità rispetto alla commissione del reato, si trovi nel possesso del bene culturale, a prescindere dalla destinazione di questo alla produzione di un beneficio materiale in favore del detentore».¹⁷

La Corte, nella sentenza qui in commento, ricorda inoltre che è onere del terzo di provare il proprio affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza sulla liceità della provenienza del bene che renda scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza.¹⁸

¹⁶ In questi termini già Cass. pen., sez. III, 21 marzo 2018, n. 19692; Cass. Pen., sez. III, 22 ottobre 2015, n. 42458. In dottrina, cfr. le note critiche di E. MOTTESE, *La confisca di beni culturali illecitamente esportati*, in *Rivista di diritto internazionale*, 4/2019, pp. 1089-1108, secondo cui i due profili attinenti, rispettivamente, all'estraneità del terzo al reato e alla verifica della buona fede nell'acquisizione del bene, benché tipicamente sovrapposti in giurisprudenza, si presentano logicamente distinti, inerendo il secondo alla questione – intrinsecamente diversa da quella dell'estraneità o meno del terzo al reato – dell'appartenenza del bene al terzo stesso.

¹⁷ Così la già citata Cass. pen., sez. III, 30 novembre 2018, n. 22. In commento alla sentenza e, in generale, alla vicenda concreta (che ha riguardato il famoso caso relativo all'*Atleta Vittorioso* di Lisippo), v. T. SCOVAZZI, *Un atleta non ancora giunto a destinazione*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2/2019, pp. 511-518, nonché il trittico di note di A. LANCIOTTI, *Il "Getty Bronze": prima un giallo archeologico, poi un rebus giuridico. Profili internazionalistici*, in *Arch. pen.*, 1/2019, pp. 175-190, M. MONTAGNA, *Il "Getty Bronze": prima un giallo archeologico, poi un rebus giuridico. Profili processualistici*, in *Arch. pen.*, 1/2019, pp. 193-212, e C. SANTORIELLO, *Il "Getty Bronze": prima un giallo archeologico, poi un rebus giuridico. Profili intertemporali*, in *Arch. pen.*, 1/2019, pp. 213-225.

¹⁸ In precedenza, negli stessi termini Cass. pen., sez. III, 10 dicembre 2019, n. 11269.

5.3. Nel caso concreto oggetto di scrutinio, i giudici di legittimità rilevano come il giudice dell'esecuzione abbia motivatamente escluso, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, la ricorrenza della buona fede dei ricorrenti, sulla base di plurimi elementi di fatto, i quali, complessivamente valutati, sono stati ritenuti dimostrativi dell'assenza di un legittimo affidamento meritevole di tutela.

In particolare, veniva evidenziato che: fino al 2003 il bene si trovava sul territorio italiano, dal quale era, poi, inspiegabilmente sparito, costituendo nel 2004 l'oggetto di una compravendita, con scrittura privata conclusa in Lugano, tra R. e O. (quest'ultimo uno dei due odierni ricorrenti), senza che nell'atto venisse indicato il prezzo di vendita; O. non aveva fornito prova documentale a riscontro della legittima circolazione del bene; nella scrittura privata del 2004 O. dichiarava di acquistare il dipinto attribuendolo a Tiziano Vecellio, mentre in sede di richiesta di certificato di avvenuta importazione all'Ufficio Esportazioni di Torino, attribuiva il dipinto, genericamente, alla scuola veneta; O., in sede di sommarie informazioni testimoniali, aveva dichiarato di aver acquistato il dipinto con un socio occulto – il padre del secondo ricorrente, A. –, di non essere in possesso di documentazioni attestante la provenienza del quadro e di non aver richiesto accertamenti al momento dell'acquisto; R., in sede di sommarie informazioni testimoniali, dichiarava di aver prelevato il dipinto dall'Italia e di averlo portato in Svizzera senza passare dall'Ufficio Esportazioni e di averlo, poi, venduto a O.

Si tratta, in sostanza, di indici di "cecità volontaria"¹⁹ da parte del terzo attuale possessore, che impongono di escluderne il legittimo affidamento e, dunque, l'estraneità al reato, da cui deriva la piena operatività della confisca.

6. Infine, la Corte si sofferma sulla doglianza con la quale si deduce che il dipinto, al momento dell'acquisto da parte dei ricorrenti, non era oggetto di formale iscrizione nella lista dei beni culturali italiani.

Il Supremo Collegio ricorda che, nel caso di illecito trasferimento all'estero di cose di interesse storico o artistico, deve essere obbligatoriamente disposta la confisca prevista dall'art. 174 cod. beni cult., indipendentemente dal fatto che, sui beni oggetto di esportazione clandestina, sia stata effettuata la dichiarazione di interesse culturale.²⁰

Per disporre la confisca in parola, dunque, è necessario e sufficiente che la cosa presenti interesse culturale, in quanto la finalità di conservare il patrimonio culturale in tutte le sue componenti giustifica il controllo sulla circolazione internazionale di tutte le cose che presentano interesse culturale

¹⁹ L'espressione è usata da A. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, in *La legislazione penale*, 19 dicembre 2021, p. 53, con riferimento al caso esaminato da Cass. pen., sez. III, 30 novembre 2018, n. 22.

²⁰ In precedenza, così Cass. pen., sez. III, 3 novembre 2016, n. 17223.

e che, dunque, potrebbero essere dichiarate di interesse culturale all'esito della valutazione del competente ufficio di esportazione al quale la cosa deve essere presentata. La tutela penale, così, è invero anticipata al momento dell'uscita dal territorio nazionale della *res* che, presentando interesse culturale, potrebbe definitivamente (ed ufficialmente) far parte del patrimonio culturale.²¹

7. In chiusura, sia consentito di appuntare alcune brevissime riflessioni.

7.1. La prima considerazione attiene alla natura attribuita alla confisca obbligatoria ex art. 174, co. 3, cod. beni cult.

L'asserzione della natura essenzialmente recuperatoria, di carattere amministrativo, di tale ipotesi di confisca è condivisibile nei limiti in cui la misura ablatoria sia ricollegata alla titolarità pubblica del bene culturale, che giustifica il suo recupero al patrimonio dello Stato a prescindere dall'esistenza di una statuizione condannatoria.

La questione, tuttavia, pare mutare laddove vengano in rilievo beni culturali di proprietà privata, i quali ben possono essere oggetto di uno dei reati di cui al nuovo Titolo VIII-*bis* del codice penale. In un simile caso, come è stato limpidamente osservato, non sembra potersi parlare di natura propriamente restitutoria della confisca, giacché è innegabile la componente afflittiva, pur declinata in modo peculiare.²²

Occorre capire, dunque, se la confisca sia – anche in questa ipotesi – applicabile pur in assenza di condanna, una volta provata la materialità del fatto.

Sul punto, sono pienamente condivisibili le riflessioni svolte dall'Autrice da ultimo citata, secondo cui la misura ablatoria, se pur è vero che sanziona il tentativo di sottrarre il bene alla mera possibilità di acquisto dello stesso al patrimonio pubblico, tuttavia al tempo stesso consente di far acquisire «al patrimonio dello Stato un bene che ha già dimostratamente corso il rischio di uscire dalla sfera dei controlli e potestà pubblici a tutela del patrimonio culturale nazionale, rimediando a un pericolo di dispersione del bene»²³ e, quindi, per l'esplicazione della funzione culturale dello stesso.²⁴

Alla luce di tale osservazione, conclude l'Autrice, «sembra potersi affermare che anche in questi casi, seppure sulla base di una *ratio* diversa, la confisca del bene oggetto di illecita esportazione (che qui presenterebbe una natura prevalentemente preventiva) superi il test di proporzionalità nella

²¹ In questi termini si era espressa Cass. pen., sez. III, 17 ottobre 2017, n. 10468.

²² A. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit., p. 57.

²³ A. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit., p. 58.

²⁴ G.P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., p. 161.

comparazione tra interessi pubblici tutelati e interesse privato compromesso e giustificati la sua applicabilità anche in assenza di condanna».²⁵

7.2. La seconda considerazione riguarda invece le novità introdotte in tema di confisca di beni culturali da parte della legge 9 marzo 2022, n. 22.

In particolare, va osservato che, mentre l'art. 174, co. 3, cod. beni cult. si riferiva esclusivamente al delitto previsto nel medesimo articolo (uscita o esportazione illecite di beni culturali), diversamente la confisca prevista dall'art. 518-*duodevicies* c.p. è suscettibile di applicazione per tutti i delitti previsti in materia di tutela del patrimonio culturale.

Infatti, il riferimento all'art. 518-*undecies* c.p. (che punisce, in sostanziale continuità con l'art. 174 cod. beni cult., l'uscita o esportazione illecite di beni culturali) è operato *quoad res*, vale a dire al solo fine di individuare l'oggetto su cui cade la misura ablatoria, ma con riferimento a tutti i delitti del nuovo Titolo VIII-*bis* c.p.

Come è stato osservato, si tratta di una innovazione opportuna, in quanto consente di risolvere il problema, avvertito da parte della dottrina,²⁶ della disparità di trattamento, dal punto di vista delle misure ablative, tra beni culturali oggetto di illecita esportazione e beni culturali oggetto di impossessamento illecito (già art. 176 cod. beni cult., oggi art. 518-*bis* c.p.) o ricettazione comune ex art. 648 c.p., prima della riforma oggetto di confisca solo facoltativa.²⁷

Se, dunque, il riferimento all'art. 518-*undecies* c.p. non deve essere interpretato in senso riduttivo, ossia come se la confisca fosse da limitare a tale ipotesi incriminatrice, d'altra parte pare in grado di inibire sul nascere eventuali discussioni circa la riconducibilità della *res* da ablare al patrimonio culturale. Infatti, sarà sufficiente che la cosa presenti un semplice interesse culturale (artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico); in tal caso, su tale bene la confisca potrà essere applicata anche in assenza di un provvedimento di condanna, purché sia provata la materialità del fatto e sempreché il bene medesimo non appartenga a persona estranea al reato.

²⁵ A. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit., p. 58.

²⁶ P. CIPOLLA, *Sulla obbligatorietà della confisca di beni culturali appartenenti allo Stato illecitamente esportati*, cit., pp. 2202 ss.

²⁷ A. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit., p. 59.